



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 maggio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0117(NLE)**

**9694/19
ADD 1**

PECHE 258

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 maggio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 243 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 243 final ANNEX.

All.: COM(2019) 243 final ANNEX



Bruxelles, 24.5.2019
COM(2019) 243 final

ANNEX

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità
di pesca**

ALLEGATO

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

- (1) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nella divisione CIEM 7a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	3	⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	43	⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	717	⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1	⁽¹⁾		
Regno Unito	482	⁽¹⁾		
Unione	1 246	⁽¹⁾		
TAC	1 246	⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

";

- (2) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	1 306		TAC precauzionale	
Svezia	704			
Unione	2 010			
TAC	4 314			

";

- (3) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM 3a, nella sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona:	3a e 4; acque dell'Unione della divisione CIEM 2a (POK/2C3A4)
Belgio	33		TAC analitico	
Danimarca	3 865		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del	

presente regolamento

Germania	9 759
Francia	22 967
Paesi Bassi	98
Svezia	531
Regno Unito	7 482
Unione	44 735
Norvegia	48 879 ⁽¹⁾

TAC 93 614

(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

”;

(4) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

”

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)

Belgio	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	
Isole Fær Øer	pm ⁽¹⁾⁽⁴⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Incluso il cicereello.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

”;

(5) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella divisione CIEM 8c è sostituita dalla seguente:

”

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c (NEP/08C.)
---------	--------------------------------------	-------	------------------

Spagna	2,7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Francia	0,0 ⁽¹⁾	
Unione	2,7 ⁽¹⁾	
TAC	2,7 ⁽¹⁾	

(1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

2 tonnellate nell'unità funzionale 25, in cinque bordate al mese effettuate nei mesi di agosto e settembre;

0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31, nell'arco di 7 giorni, nel mese di luglio.

"

2. L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

(1) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

	Numero di pescherecci ¹						
	Cipro ²	Grecia ³	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁴
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con palangari	da fissare ⁵	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare ⁶	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali ⁷	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

¹ I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

² È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

³ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

⁴ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁵ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁶ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(2) al punto 6, la tabella B è sostituita dalla seguente:

"Tabella B¹

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Spagna	7 000
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 766
Portogallo	350

⁷ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

¹ La capacità di allevamento del Portogallo di 350 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.